

Comune di Luogosanto



Città Mariana

Piazza della Basilica n° 2 - 07020 Luogosanto

----- (Provincia di Sassari) -----

Zona omogenea Olbia Tempio

ORDINANZA N° 10 del 26.07.2024

OGGETTO: LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI RURALI E DELLE FONTANE PUBBLICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER GLI USI EXTRA-DOMESTICI

IL SINDACO

PREMESSO che l'acqua potabile è un bene fondamentale ed una risorsa da utilizzare come patrimonio ereditario da tutelare;

VISTA la grave crisi idrica presente in diversi territori della Regione Sardegna;

CONSIDERATA la necessità di prevenire i gravi inconvenienti derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche alla luce dell'esperienza di quanto verificatosi in precedenti situazioni di siccità ed in particolare nel periodo estivo;

VISTO il perdurare della mancanza di precipitazioni atmosferiche e ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile degli acquedotti rurali comunali per uso extra-domestico, al fine di limitare i disagi verificatisi di recente;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che data l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90

ORDINA

IL DIVIETO di attingere dalla rete idrica degli acquedotti rurali comunali, acqua potabile per uso extra-domestico, ed in particolare per lavaggio di piazzali e vialetti, riempimento di piscine, annaffiamento di orti giardini, prati privati e lavaggio automezzi;

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, per gli usi zootecnici aziendali finalizzati alla salvaguardia della sanità animale; e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali si necessita l'uso di acqua potabile.

IL DIVIETO di prelievo di ingenti quantità di acqua da fontane e fontanili su tutto il territorio comunale per qualsiasi uso improprio, escluso l'immediato uso primario alimentare per le sole acque potabili.

Sono pertanto vietati tutti i prelievi abusivi ed in particolare è vietato:

- ♣ prelevare acqua dalle fontane pubbliche e dai fontanili per usi diversi dall'alimentazione e comunque, applicando alle bocche delle fontane tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo equivalente, per convogliare acqua entro cisterne o botti;
 - ♣ prelevare acqua dalle fontane pubbliche e dai fontanili con recipienti di capacità superiori a 20 litri;
 - ♣ prelevare l'acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade, se non per lo spegnimento di incendi;
- Sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

INVITA

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua potabile al fine di evitare inutili sprechi.

DISPONE

Alla violazione dei divieti posti con il presente atto, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25 a € 500, ai sensi dell'art. 7-bis del DLgs 267/00 come integrato dalla L. 3/2003, con pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a € 50 ai sensi della L. 689/81 e ss.mm.ii

Gli Agenti della Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza da parte degli interessati.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente (L. 6 Dicembre 1971, n. 1034) oppure , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente (D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199

IL SINDACO
(Geom. Agostino Pirredda)